

# STUDIO BAROSIO

120, CORSO GALILEO FERRARIS  
10129 TORINO - FAX (011) 50.12.53  
TELEFONO (011) 597.597  
E-MAIL: barosio@studiobarosio.it

PROF. AVV. VITTORIO BAROSIO  
AVV. ANNA BARBERO  
AVV. GIORGIO SOBRINO  
AVV. GIULIA COCIMANO

AVV. FABIO DELL'ANNA  
AVV. LUISA JONA CELESIA  
AVV. SERENA DENTICO  
AVV. STEFANO PONTE

AVV. ENRICO INSERVIENTE  
AVV. CLAUDIA MARIA CICHETTI  
AVV. MARCO BRICCARELLO

*Per e.mail*

Gentilissimi  
dott. Aldo Reschigna  
dott. Giovanni Lepri  
dott. Michele Petrelli  
ing. Stefania Crotta

Torino, 11 aprile 2017

e p.c.  
avv. Giovanna Scollo  
avv. Chiara Candiollo

*Regione Piemonte (contratto di subentro)*

Rassegno il mio parere *pro veritate* sulla bozza definitiva dell'atto di subentro in data 30.3.2017, che mi è stato richiesto "*al fine di valutare ulteriormente le implicazioni derivanti dall'eventuale approvazione da parte della Regione Piemonte del suddetto atto di subentro e di minimizzare il conseguente rischio di controversie giudiziarie pregiudizievoli agli interessi della Regione Piemonte*" (come da deliberazione della Giunta Regionale 30.1.2017, n. 1-4591).

Espongo quindi di seguito le mie osservazioni su quelli che mi sembrano i punti più importanti, per i profili sopra indicati, dell'Atto di subentro.

1. In primo luogo, quanto alla scelta stessa di stipulare uno specifico Atto di subentro con una "nuova" ATI (con capogruppo la CMB), confermo quanto aveva già espresso nel mio precedente parere dello scorso giugno 2016.

## STUDIO BAROSIO

120, CORSO GALILEO FERRARIS  
10129 TORINO - FAX (011) 50.12.53  
TELEFONO (011) 597.597  
E-MAIL: barosio@studiobarosio.it

PROF. AVV. VITTORIO BAROSIO  
AVV. ANNA BARBERO  
AVV. GIORGIO SOBRINO  
AVV. GIULIA COCIMANO

AVV. FABIO DELL'ANNA  
AVV. LUISA JONA CELESIA  
AVV. SERENA DENTICO  
AVV. STEFANO PONTE

AVV. ENRICO INSERVIENTE  
AVV. CLAUDIA MARIA CICHETTI  
AVV. MARCO BRICCARELLO

Invero, sebbene con tutte le incertezze derivanti da un coacervo di disposizioni normative suscettibili di diverse interpretazioni, a mio avviso si può sostenere che, nella fattispecie, sia plausibile scindere le responsabilità della “vecchia” ATI con capogruppo Coopsette dalle responsabilità dell’ATI *subentrante* con capogruppo CMB. E ciò, in particolare, con riferimento ai vizi riscontrati nelle opere eseguite dalla “vecchia” ATI nella categoria OS18 (cioè, le vetrate), che erano state assunte al 100% dalla Coopsette, mandataria - appunto - della precedente ATI. Si può quindi sostenere che la nuova ATI (con capogruppo CMB) non possa essere obbligata a rispondere dei vizi delle suddette opere in categoria OS18, perché ciò altererebbe il regime delle responsabilità delle ATI “verticali”, quali delineate dall’art. 37 comma 5 del d.lgs. 163/2006 (da applicarsi *ratione temporis*).

Pertanto la stipula di un Atto di subentro, con la precisa delimitazione delle responsabilità della “vecchia” e della “nuova” ATI, può essere anche uno strumento per fare chiarezza sui rispettivi ruoli. Fermo restando che la Regione ben può (e deve) attivarsi, come risulterebbe avere già fatto l’Avvocatura regionale, per far valere la responsabilità della precedente mandataria Coopsette. E ciò escutendo la fidejussione e utilizzandola (quando essa sarà incassata):

- per i ripristini (ad opera di un operatore economico da selezionare tramite una nuova gara) dei vizi riscontrati, qualora risultasse che tali vizi incidono sulla

## STUDIO BAROSIO

120, CORSO GALILEO FERRARIS  
10129 TORINO - FAX (011) 50.12.53  
TELEFONO (011) 597.597  
E-MAIL: barosio@studiobarosio.it

PROF. AVV. VITTORIO BAROSIO  
AVV. ANNA BARBERO  
AVV. GIORGIO SOBRINO  
AVV. GIULIA COCIMANO

AVV. FABIO DELL'ANNA  
AVV. LUISA JONA CELESIA  
AVV. SERENA DENTICO  
AVV. STEFANO PONTE

AVV. ENRICO INSERVIENTE  
AVV. CLAUDIA MARIA CICHETTI  
AVV. MARCO BRICCARIELLO

funzionalità e sulla collaudabilità dell'opera, rendendola difforme da quanto progettato e comunque non accettabile;

- oppure computando in detrazione da quanto è stato già liquidato, e trattenendo sull'importo della fidejussione il minor valore delle opere (viziate) eseguite in categoria OS18, qualora invece i suddetti vizi non avessero incidenza sulla funzionalità e sulla collaudabilità delle vetrate, bensì comportassero solo un minor valore di quanto eseguito.

2. Ovviamente, la possibilità di subentro della "nuova" ATI nel contratto è subordinata al rigoroso accertamento dell'entità delle opere ancora da eseguire nella categoria OS18. Infatti, poiché la capogruppo mandataria della nuova ATI (cioè, la CMB) non possiede le qualificazioni necessarie per eseguire in proprio le opere di questa categoria OS18, e dal momento che all'ATI subentrante non è stata associata altra impresa qualificata, tali opere dovranno essere eseguite tramite subappalto. Ma ciò, com'è noto, in virtù della legge e del contratto è possibile solo nei limiti del 30% del valore delle opere di questa categoria OS18, ossia per un importo non superiore a €. 17.496.834,74 (v. pag. 9 dell'atto di subentro).

Al riguardo, dall'istruttoria condotta dagli Uffici della Regione (sulla quale faccio ovviamente pieno affidamento) sembra essere emerso che le opere di questa categoria:

## STUDIO BAROSIO

120, CORSO GALILEO FERRARIS  
10129 TORINO - FAX [011] 50.12.53  
TELEFONO [011] 597.597  
E-MAIL: barosio@studiobarosio.it

PROF. AVV. VITTORIO BAROSIO  
AVV. ANNA BARBERO  
AVV. GIORGIO SOBRINO  
AVV. GIULIA COCIMANO

AVV. FABIO DELL'ANNA  
AVV. LUISA JONA CELESIA  
AVV. SERENA DENTICO  
AVV. STEFANO PONTE

AVV. ENRICO INSERVIENTE  
AVV. CLAUDIA MARIA CICHETTI  
AVV. MARCO BRICCARELLO

-a) sono state già liquidate alla “vecchia” ATI Coopsette per importi superiori rispetto a quelli effettivamente eseguiti (cioè, si è provveduto a pagare anche vetrate non effettivamente posate);

-b) e, per la parte effettivamente eseguita, presentano vizi tali da ridurre il valore rispetto a quanto è stato contabilizzato sulla base del progetto.

2.1. Le opere indicate sopra al punto 2, lett. a), devono quindi essere computate tra quelle ancora da eseguirsi a cura di CMB, e se ne deve tenere conto ai fini dell'individuazione dell'importo che CMB è obbligata a subappaltare, per verificare se il totale delle residue opere in OS18 da realizzare per completare il Palazzo della Regione rientri nel suddetto limite del 30% subappaltabile. Se il totale di tutte queste opere in categoria OS18, assunte da CMB, ammonta a €. 8.105.372,10 (come mi pare si legga a pag. 9 dell'Atto di subentro), il suddetto limite del 30% dovrebbe essere rispettato (come si legge sempre a pag. 9, ultimo capoverso, del medesimo atto).

2.2. Quanto ai vizi delle opere in OS18 (di cui al punto 2, lett. b), ho già detto al precedente punto 1. che di essi deve rispondere la precedente mandataria Coopsette. Se il problema delle vetrate si manifesta progressivamente, come mi è parso di capire dalle relazioni tecniche agli atti, probabilmente il valore economico di tali vizi dovrà essere aggiornato. E ciò potrà risultare anche dalla revisione contabile in corso, di cui si legge a pag. 15 dell'Atto di subentro.

## STUDIO BAROSIO

120, CORSO GALILEO FERRARIS  
10129 TORINO - FAX (011) 50.12.53  
TELEFONO (011) 597.597  
E-MAIL: barosio@studiobarosio.it

PROF. AVV. VITTORIO BAROSIO  
AVV. ANNA BARBERO  
AVV. GIORGIO SOBRINO  
AVV. GIULIA COCIMANO

AVV. FABIO DELL'ANNA  
AVV. LUISA JONA CELESIA  
AVV. SERENA DENTICO  
AVV. STEFANO PONTE

AVV. ENRICO INSERVIENTE  
AVV. CLAUDIA MARIA CICHETTI  
AVV. MARCO BRICCARELLO

A tale riguardo suggerisco che la medesima revisione contabile (che, se ben ho compreso, riguarda non solo le opere di categoria OS18, bensì tutte le opere sinora eseguite) sia conclusa celermente. E ciò:

- da un lato, per definire l'importo esatto delle restituzioni contabili dovute, o il risarcimento dei danni imputabili: - alla Coopsette (per le opere della categoria OS18, a cui si riferisce l'escussione della fidejussione, secondo quanto precisato dall'Avvocatura regionale); - e alle altre imprese componenti dell'ATI Coopsette (per le opere da ciascuna di esse assunte e realizzate nelle altre categorie, diverse dalla OS18, secondo le rispettive percentuali di partecipazione alla "vecchia" ATI, e altresì solidalmente, come è giustamente specificato a pag. 8 e all'art. 2.4. dell'Atto di subentro);

- dall'altro lato, per stabilire definitivamente - di conseguenza - il valore effettivo delle opere ancora da eseguirsi e, quindi, il corrispettivo infine dovuto all'ATI subentrante per i lavori che formano oggetto dell'Atto di subentro.

3. Peraltro, quanto al suddetto valore delle opere oggetto dell'Atto di subentro, osservo che alle pag. 15 e 16 dell'Atto stesso:

- il corrispettivo contrattuale delle opere che l'ATI subentrante si impegna ad eseguire ammonta complessivamente ad €. 23.191.071,72 (cifra che, se ben comprendo lo schema a pag. 7 del medesimo atto, include anche un importo di opere ancora da contabilizzare in categoria OS18 di complessivi €. 7.862.314,49,

## STUDIO BAROSIO

120, CORSO GALILEO FERRARIS  
10129 TORINO - FAX (011) 50.12.53  
TELEFONO (011) 597.597  
E-MAIL: barosio@studiobarosio.it

PROF. AVV. VITTORIO BAROSIO  
AVV. ANNA BARBERO  
AVV. GIORGIO SOBRINO  
AVV. GIULIA COCIMANO

AVV. FABIO DELL'ANNA  
AVV. LUISA JONA CELESIA  
AVV. SERENA DENTICO  
AVV. STEFANO PONTE

AVV. ENRICO INSERVIENTE  
AVV. CLAUDIA MARIA CICCHETTI  
AVV. MARCO BRICCARIELLO

secondo le risultanze del SAL 21, prima della revisione contabile di cui ho detto sopra);

- e si prevede che l'Amministrazione riconoscerà all'appaltatore €. 2.258.736,12 per le opere in OS18 non realizzate da Coopsette, ma già ad essa contabilizzate in questa categoria.

Come ho già detto, a pag. 9 dell'Atto di subentro si legge che l'importo delle opere ancora effettivamente da eseguire in categoria OS18 è pari a €. 8.105.372,10. Se tale importo comprende anche i suddetti lavori in OS18 già contabilizzati (per €. 2.258.736,12), ma non effettivamente eseguiti dalla Coopsette e che CMB si impegna ad eseguire, allora la stessa CMB può subappaltare tutte queste opere, perché l'importo complessivo di esse rientra nei limiti del 30% dell'importo della categoria OS18.

Se invece all'importo di €. 8.105.372,10 si dovessero aggiungere i suddetti €. 2.258.736,12 per le opere non eseguite, ma già contabilizzate in favore dell'ATI Coopsette, allora mi pare che l'importo complessivo delle opere ancora da eseguire in OS18 supererebbe il limite del 30% dell'importo della categoria, e quindi CMB non potrebbe subappaltarle. Ma, come ho già detto, su questi dati e calcoli tecnici e numerici devo fare affidamento sull'istruttoria compiuta dagli Uffici della Regione, ai quali mi permetto di segnalare la difficoltà di lettura delle suddette indicazioni delle pag. 15 e 16 dell'Atto di subentro.

## STUDIO BAROSIO

120, CORSO GALILEO FERRARIS  
10129 TORINO - FAX (011) 50.12.53  
TELEFONO (011) 597.597  
E-MAIL: barosio@studiobarosio.it

PROF. AVV. VITTORIO BAROSIO  
AVV. ANNA BARBERO  
AVV. GIORGIO SOBRINO  
AVV. GIULIA COCIMANO

AVV. FABIO DELL'ANNA  
AVV. LUISA JONA CELESIA  
AVV. SERENA DENTICO  
AVV. STEFANO PONTE

AVV. ENRICO INSERVIENTE  
AVV. CLAUDIA MARIA CICCHETTI  
AVV. MARCO BRICCARELLO

4. Mi pare corretto addossare all'ATI subentrante l'onere del ripristino dei vizi delle opere eseguite nelle categorie diverse dalla OS18, senza alcun ulteriore compenso a carico dell'Amministrazione.

Sarebbe stata preferibile analoga clausola anche per gli "ammaloramenti", rispetto ai quali invece:

- l'Atto di subentro non riconosce compensi, ma prevede la possibilità per l'impresa di apporre riserve;

- e - se ho ben compreso - non risulta eseguita (se non in parte) una precisa verifica in contraddittorio, che sia effettivamente opponibile all'appaltatore. Occorrerà dunque, quanto meno, effettuare questa verifica, completandola anche con riferimento agli impianti (a tutt'oggi non completamente censiti, neppure "informalmente").

Forse proprio la circostanza che non esista ancora un accertamento opponibile all'appaltatore circa la consistenza e l'imputabilità degli ammaloramenti potrebbe giustificare la previsione, nell'Atto di subentro, che si proceda alle verifiche in contraddittorio e che la "nuova" ATI possa apporre al riguardo riserve contabili, ancorchè la Regione non preveda di corrispondere ulteriori compensi per i relativi ripristini. In altri termini, le suddette previste verifiche in contraddittorio (v. pag. 8-9 dell'Atto di subentro) consentiranno, volta per volta, di accertare la presenza di ammaloramenti e l'addebitabilità di essi a

## STUDIO BAROSIO

120, CORSO GALILEO FERRARIS  
10129 TORINO - FAX (011) 50.12.53  
TELEFONO (011) 597.597  
E-MAIL: barosio@studiobarosio.it

PROF. AVV. VITTORIO BAROSIO  
AVV. ANNA BARBERO  
AVV. GIORGIO SOBRINO  
AVV. GIULIA COCIMANO

AVV. FABIO DELL'ANNA  
AVV. LUISA JONA CELESIA  
AVV. SERENA DENTICO  
AVV. STEFANO PONTE

AVV. ENRICO INSERVIENTE  
AVV. CLAUDIA MARIA CICHETTI  
AVV. MARCO BRICCARELLO

fatti della precedente ATI o ad eventuali circostanze oggettive o comunque non imputabili ad esclusiva responsabilità dell'appaltatore.

5. Quanto alla durata dei lavori dell'Atto di subentro, mi pare possibile sostenere che al riguardo la modifica del testo del contratto originario è resa necessaria da un inadempimento della "vecchia" mandataria (Coopsette), a cui è imputabile la mancata (e difettosa) esecuzione delle opere in categoria OS18, e dai conseguenti tempi tecnici occorrenti per l'esecuzione delle opere nella concreta situazione di fatto. Entro questi limiti, mi pare possibile accordare all'ATI subentrante una proroga dei tempi contrattuali, valutando con molto rigore le osservazioni che l'ATI stessa presenterà alla bozza di cronoprogramma in relazione ai singoli periodi e alle singole cause di dilazione. In particolare, i tecnici della Regione dovranno verificare l'ammissibilità di ogni singola richiesta di allungamento dei tempi contrattuali, motivando la concessione o meno di una modifica di ciascuno di essi in riferimento all'adeguatezza delle rispettive cause.

6. L'art. 4.3. comma 2, dell'Atto di subentro prevede quanto segue: "*Le parti concordano che l'importo della rata di saldo, di cui all'art. 25.5. del Contratto, sarà pagata anche in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio positivo, che escluda solamente le porzioni di pareti finestrate non oggetto del presente Atto (categoria OS18), ferma restando l'autorizzazione da parte della Stazione appaltante*".



## STUDIO BAROSIO

120, CORSO GALILEO FERRARIS  
10129 TORINO - FAX (011) 50.12.53  
TELEFONO (011) 597.597  
E-MAIL: barosio@studiobarosio.it

PROF. AVV. VITTORIO BAROSIO  
AVV. ANNA BARBERO  
AVV. GIORGIO SOBRINO  
AVV. GIULIA COCIMANO

AVV. FABIO DELL'ANNA  
AVV. LUISA JONA CELESIA  
AVV. SERENA DENTICO  
AVV. STEFANO PONTE

AVV. ENRICO INSERVIENTE  
AVV. CLAUDIA MARIA CICHETTI  
AVV. MARCO BRICCARELLO

L'ultimo inciso non mi è molto chiaro (forse si intendeva dire che, comunque, il pagamento della rata di saldo non avverrà senza autorizzazione della Stazione appaltante? Ma ciò mi parrebbe ovvio).

In ogni caso, a scampo di equivoci <sup>(1)</sup>, e data l'insistenza di CMB per ottenere una precisazione circa il contenuto dell'art. 4.3., mi pare opportuno che, prima della sottoscrizione, la Regione precisi a CMB:

-a) che il testo del suddetto art. 4.3. dell'Atto di subentro deve, in effetti, intendersi nel senso che il pagamento della rata a saldo per i lavori eseguiti dall'ATI CMB subentrante avverrà anche nel caso in cui il collaudo abbia esito positivo, ma non comprenda le pareti finestrate realizzate da Coopsette (di cui – come ho già detto - risponde solo Coopsette, nella dimensione “verticale” della precedente ATI Coopsette);

-b) e che quindi la rata a saldo di cui all'art. 4.3. del medesimo Atto di subentro non comprenderà, ovviamente, lo “svincolo” delle ritenute di garanzia che sono collegate alla fatturazione delle opere eseguite dall'ATI Coopsette (ma non dalle imprese dell'ATI subentrante) prima della liquidazione coatta

---

<sup>(1)</sup> Equivoci che potrebbero nascere dal fatto che il contratto d'appalto del 30.5.2011:  
- all'art. 24 precisa, al comma 3, che “a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti ... sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5% ... da allibrare, nulla ostando, in sede di conto finale”;  
- all'art. 25 prevede, al comma 2, che “col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata a saldo” e, al comma 4, che “la rata di saldo il cui importo - comprensivo delle ritenute di cui all'art. 24 - deve risultare non inferiore al 5% dei lavori affidati ...”.

## STUDIO BAROSIO

120, CORSO GALILEO FERRARIS  
10129 TORINO - FAX (011) 50.12.53  
TELEFONO (011) 597.597  
E-MAIL: barosio@studiobarosio.it

PROF. AVV. VITTORIO BAROSIO  
AVV. ANNA BARBERO  
AVV. GIORGIO SOBRINO  
AVV. GIULIA COCIMANO

AVV. FABIO DELL'ANNA  
AVV. LUISA JONA CELESIA  
AVV. SERENA DENTICO  
AVV. STEFANO PONTE

AVV. ENRICO INSERVIENTE  
AVV. CLAUDIA MARIA CICHETTI  
AVV. MARCO BRICCARELLO

amministrativa della vecchia mandataria. E ciò perché i relativi crediti appartengono “*pro quota*” alle imprese facenti parte della medesima ATI Coopsette (o alla sola Coopsette, per le opere in OS18). Di tali crediti non può quindi disporre la subentrante ATI CMB, che può invece disporre (oltre che delle ritenute di garanzia che essa stessa subirà dalla ripresa e sino alla fine dei lavori) di quella sola frazione delle ritenute di garanzia che è collegata alle opere a suo tempo eseguite dalle componenti della “nuova” ATI per le opere di categorie diverse dalla OS18, secondo la percentuale di partecipazione che tali imprese avevano nella “vecchia” ATI Coopsette.

7. Il principio di cui sopra - circa la titolarità degli eventuali crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori - rileva anche ai fini dell'accordo bonario, che - nel sottoscrivere la bozza dell'atto di subentro - le parti si sono impegnate ad avviare “*entro trenta giorni dalla ripresa dei lavori ... allo scopo di definire le riserve*”.

Come ho già esposto negli incontri avuti in Regione, ritengo che all'accordo bonario debbano partecipare tutte le imprese già componenti dell'ATI Coopsette, nonché tutte le imprese dell'ATI subentrante (o, limitatamente alla medesima ATI CMB, la nuova mandataria CMB). Invero, dopo la firma dell'atto di subentro la CMB sarà certamente legittimata, quale mandataria dell'ATI subentrante, a partecipare all'accordo bonario. Ma la CMB e/o l'ATI subentrante

## STUDIO BAROSIO

120, CORSO GALILEO FERRARIS  
10129 TORINO - FAX [011] 50.12.53  
TELEFONO [011] 597.597  
E-MAIL: barosio@studiobarosio.it

PROF. AVV. VITTORIO BAROSIO  
AVV. ANNA BARBERO  
AVV. GIORGIO SOBRINO  
AVV. GIULIA COCIMANO


AVV. FABIO DELL'ANNA  
AVV. LUISA JONA CELESIA  
AVV. SERENA DENTICO  
AVV. STEFANO PONTE

AVV. ENRICO INSERVIENTE  
AVV. CLAUDIA MARIA CICHETTI  
AVV. MARCO BRICCARIELLO

non possono certamente disporre anche dei (né incassare i) “crediti” che fossero eventualmente riconosciuti nella procedura di accordo bonario a beneficio delle imprese componenti dell’ATI Coopsette, in ragione delle riserve contabili iscritte fino alla messa in liquidazione coatta amministrativa della Coopsette. Questi crediti competono a (e possono essere rivendicati “*pro quota*” da) ciascuna delle suddette imprese componenti della stessa ATI Coopsette, in ragione della loro percentuale di partecipazione alla “vecchia” ATI, perché derivano dai lavori svolti - appunto - prima della messa in liquidazione coatta amministrativa della stessa Coopsette.

---

Resto a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti che fossero ritenuti opportuni e, ringraziando per la fiducia che mi è stata accordata, porgo molti cordiali saluti.

  
prof. avv. Vittorio Barosio